

Antonio Di Lello

La responsabilità nella scuola

(terza parte)

La responsabilità penale per il personale della Scuola

Le tre soggettività PU, IPS e ESPU nella Scuola

Dopo aver parlato nei due precedenti interventi della Responsabilità penale in generale, vediamo ora di considerare i riflessi di detta responsabilità più specificamente nell'attività didattica quotidiana del personale della Scuola.

Le tre figure presenti nel Codice penale, il PU, l'IPS e l'ESPU sono state riscontrate esistenti nella Scuola già prima del riconoscimento giuridico dell'Autonomia scolastica. Per cui i principi penali, oggi ancora di più, hanno validità nella scuola in quanto questa, dotata di autonomia didattica, amministrativa e funzionale esercita, nella sua attività, poteri di autorità, di deliberazione e di certificazione.

Ciò premesso, individuiamo le figure di riferimento del codice penale nella scuola.

A) Pubblico Ufficiale nella Scuola

Nella Scuola sono da ritenere PPUU:

- il *Dirigente scolastico*, in quanto manifesta all'esterno la volontà dell'Istituzione scolastica che dirige, nonché i suoi poteri di autorità e di certificazione;
- il *Docente* di scuola statale e il *Docente* di scuola paritaria, in quanto l'insegnamento è una pubblica funzione; inoltre, egli esercita attività autoritativa e certificativa, disciplinata da norme di diritto pubblico. Tutta l'attività didattica svolta dal Docente rappresenta una pubblica funzione, essendo essa collegata con la valutazione, con il giudizio tecnico-professionale e con il potere disciplinare sugli alunni, in vista dell'esito finale del corso di studio; il Docente esercita infatti il potere:

- di proporre o adottare provvedimenti disciplinari;
- di concorrere alle valutazioni periodiche e finali della condotta e del profitto degli alunni;
- di incidere sul destino scolastico degli alunni;
- di certificare lo svolgimento dei programmi relativi al tipo di scuola di appartenenza;
- di attestare la presenza degli studenti;
- il *Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi*, in quanto esercita attività certificativa, anche a valenza esterna, disciplinata da norme di diritto pubblico;
- l'*Assistente amministrativo* quando non esplica mansioni meramente di ordine;
- il componente del Consiglio di Istituto per la manifestazione all'esterno della volontà dell'Istituzione scolastica di cui l'Organo collegiale è titolare.

Vogliamo poi far notare che sia il Dirigente scolastico, che il Docente, proprio in quanto *pubblici ufficiali*, hanno l'obbligo sancito dall'art. 361 del Codice penale secondo cui il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516.

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

La denuncia va fatta per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito, e deve essere presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

B) Incaricato di Pubblico Servizio nella Scuola

Nella Scuola sono da ritenere IPS:

- il *Personale Tecnico* quando non svolge mansioni meramente di ordine e materiali;
- i *Componenti degli Organi collegiali*;
- i *Funzionari onorari*;
- il *Collaboratore scolastico* quando svolge un'attività di collaborazione per funzioni pubbliche proprie del

Le notizie in breve

● Assistente tecnico: titoli valutabili	5
● Riconoscimento dell'anzianità di servizio	7
● Programmazione viaggi d'istruzione	9
● Competenza alla liquidazione dei contratti adottati a titolo definitivo	10
● Insegnamento in posti di sostegno senza titolo — Valutabilità	15
● Infermità per causa di servizio ed equo indennizzo	19
● Annullamento in via di in autotutela	21
● Iscrizioni d'ufficio scuola secondaria di primo grado: insegnamento religione cattolica	23
● Permessi orari per visite mediche di soggetto disabile ricoverato in casa di riposo	30
● Esami di Stato: comparazione dei candidati	41
● Insegnante - Responsabilità civile - Gioco del calcio	50

Le risposte ai quesiti

● Valutazione titolo di sostegno	56
● Conferimento spezzone orario	56
● Assenza per visita medica collegiale	57
● Finanziamento pasti della mensa	58
● Esperto docente in pensione	58
● Docenti di religione cattolica	59
● Abbandono della supplenza collaboratore scolastico	59
● Funzionamento didattico - modello orario	59
● Ore di approfondimento	60
● Certificato medico rilasciato dal pronto soccorso	60
● Validità congedo per assistere il familiare disabile	61
● Inquadramento Dsga immessi in ruolo dal 1/9/2007	61

Dirigente scolastico o del Docente;

- il Collaboratore scolastico quando svolge attività di vigilanza sugli alunni e quando svolge attività di custodia e guardiania dei locali; infatti, dette mansioni (cfr. profili professionali di cui alla Tab. A del CCNL 29/11/2007) non si esauriscono nell'espletamento di un lavoro meramente manuale e materiale, ma implicano conoscenza ed applicazione delle relative normative scolastiche, anche se a livello esecutivo. Inoltre, dette mansioni richiedono una collaborazione, che può essere considerata complementare ed integrativa delle funzioni pubbliche svolte dal Dirigente scolastico e dal Docente in materia di sicurezza, ordine e disciplina all'interno dell'area scolastica. Tra queste mansioni ricordiamo l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni, nei periodi immediatamente prima l'inizio delle lezioni e subito dopo il loro termine, nonché durante la ricreazione, l'accoglienza e la sorveglianza del pubblico, la vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, la custodia e la sorveglianza generica sui locali scolastici, la collaborazione con i docenti.

È nell'esercizio di queste funzioni che il Collaboratore scolastico deve essere considerato un IPS.

C) Esercente un Servizio di pubblica necessità nella Scuola

Nella Scuola è da ritenere Esercente un Servizio di pubblica necessità:

- il Gestore di scuola legalmente riconosciuta con atto di concessione ministeriale.

Il reato di Peculato nella Scuola

Nella Scuola, per mezzo di persone fisiche che la rappresentano, quali il Dirigente scolastico, il DSGA, l'Assistente amministrativo, il Docente, si dispone di mezzi economici, si riscuotono somme di denaro, si effettuano spese, il tutto per pubbliche finalità. Pertanto, se dette persone, approfittando del possesso di beni loro affidati per finalità pubbliche, se ne appropriano in tutto o in parte per loro diretto beneficio o per beneficio di altri, incorrono nel reato di peculato proprio.

Il reato di Concussione nella Scuola

Nella Scuola si possono verificare i seguenti due casi di concussione:

- 1) docente o Dirigente scolastico che esercita indebite pressioni sulle famiglie degli studenti al fine di ottenere denaro o altre utilità per la promozione dei figli;
- 2) docente che, indicando ai genitori l'insufficienza nel profitto scolastico dei propri figli, espone la necessità di farli seguire privatamente e segnala addirittura la propria disponibilità a farlo, inducendo i genitori a corrispondergli i relativi compensi.

Il reato di Corruzione nella Scuola

Nella scuola un evento che si verifica spesso è quello legato alle cosiddette regalie, ossia i doni effettuati al personale della scuola per pura cortesia. Dette donazioni non configurano il reato di corruzione quando vi è una manifesta sproporzione tra la consistenza del dono e l'atto del PU, ossia quando detti doni non possono

Assistente tecnico: titoli valutabili

In sede di concorso scolastico per assistente tecnico, l'idoneità conseguita in una selezione per posti di tecnico di laboratorio biomedico non è titolo valutabile ai sensi della tabella A2 allegata al D.M. 19 aprile 2001, n. 75.

CONS. STATO, Sez. II, 25 ottobre 2006, n. 8068/2004 ■

essere considerati alla stregua di una retribuzione intesa come corrispettivo.

Il reato di Rifiuto di atti d'ufficio e di Omissione nella Scuola

Nella Scuola si possono verificare i seguenti esempi di casi di Omissione di atti d'ufficio:

- il Dirigente scolastico che non provvede ad eliminare dalla disponibilità degli alunni oggetti pericolosi per l'integrità fisica degli stessi e, quindi fonte di responsabilità da parte della Pubblica Amministrazione per i danni da essi subiti, è responsabile di omissione di atti d'ufficio (Corte Cassazione Penale, sez. VI, 1989, n. 1537);
- il Docente che si assenta ingiustificatamente dalle lezioni con l'intenzione di sottrarsi ai propri specifici doveri e proclami, quindi, effettivo e ripetuto pregiudizio, arrecando disordine e scompiglio all'attività della Scuola, è responsabile di omissione di atti d'ufficio (Corte Cassazione Penale, sez. VI, 1985);
- il Dirigente scolastico che rifiuta la domanda di iscrizione in una classe normale di un alunno riconosciuto portatore di handicap grave, al fine di evitare danno a lui e alla classe nella quale è inserito, non è responsabile di omissione di atti d'ufficio. Il Preside deve, invece, ammettere l'alunno solo nel caso in cui non sia stato effettuato un accertamento preventivo relativo all'esistenza dell'handicap o non appaia evidente, salvo il potere di un accertamento successivo da cui dedurre l'idoneità alla continuazione della frequenza (Corte Cassazione Penale, sez. IV, 30/3/1981, n. 478);
- la mancata nomina di un supplente da parte del Dirigente scolastico;
- il certificato di servizio rilasciato dopo la scadenza del termine previsto per la sua presentazione;
- il Docente che ignori le ripetute richieste rivoltegli dal Dirigente scolastico di consegnare all'istituto gli elaborati scritti svolti in aula dagli allievi delle classi affidategli, è responsabile del reato di omissione di atti di ufficio, a nulla rilevando che quegli elaborati siano stati corretti e che le relative valutazioni siano già state trascritte nei registri personali (Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, Sentenza del 3/3/1990).

Il reato di Falsità materiale in atti pubblici nella Scuola

Nella sua attività la Scuola produce numerosi atti amministrativi, sia individuali, che promanano da un

Pubblico Ufficiale (Dirigente scolastico, DSGA, Docenti, ecc.) o da un Incaricato di Pubblico Servizio (Personale della scuola), e sia collegiali. Detti atti amministrativi sono da ritenersi, per la maggior parte, atti pubblici.

Gli atti pubblici scolastici che maggiormente si prestano ad eventuali ipotesi di reato di falsità materiale in atti sono:

- gli atti certificativi e quelli di accertamento, come le attestazioni, i certificati, le iscrizioni, le registrazioni, i verbali;
- gli atti di manifestazione di giudizio, come i pareri, le decisioni, le proposte, le relazioni, i giudizi.

Nella Scuola, in merito all'argomento in parola, sono da tenere presenti anche numerosi atti interni, di supporto all'attività certificativa, la cui contraffazione o alterazione può dar luogo al reato di falso materiale, quali:

- il Registro di classe;
- i Verbali del Consiglio di classe, compresi quelli relativi agli scrutini ed esami;
- il Registro personale del Docente;
- i Giudizi o i voti trascritti sulle pagelle, sui registri e sugli elaborati delle prove scritte;
- i Verbali del Consiglio di Istituto;
- i verbali della Giunta esecutiva;
- i Verbali del Collegio dei Docenti;
- i Verbali del Comitato per la valutazione;
- i Verbali delle Commissioni in cui si articola il collegio dei Docenti;
- i Verbali dell'Assemblea del Personale ATA;
- i Verbali del Collegio del Personale educativo;
- i Fogli di presenza del Personale;
- le Tabelle di liquidazione delle missioni;
- le Graduatorie;
- le schede elettorali degli organi collegiali;
- il diploma di scuola media;
- le tabelle di liquidazione per la formazione del mandato di pagamento.

Nella Scuola esempi di casi di Falsità materiale in atti pubblici possono essere:

- la falsificazione di una tabella di liquidazione, compilata dal Dirigente scolastico, per la formazione del mandato di pagamento relativo al compenso di un supplente, costituisce falsità in atto pubblico, anche nel caso in cui detta tabella riporti dati derivati da altri documenti (Corte di Cassazione, Sezione V, 11/7/1967);
- la falsificazione del Registro di classe costituisce falsità in atto pubblico in quanto fornisce la prova di fat-

- ti giuridicamente rilevanti come la presenza in classe del Docente, l'attività svolta, la presenza degli alunni, ecc. (Corte di Cassazione, Sezione III, 12/6/1990);
- la firma apposta in calce al Verbale d'esame da un membro assente, apposta successivamente allo svolgimento della prova d'esame, costituisce falsità in atto pubblico in quanto la firma serve non solo ad approvare quanto riportato nel verbale, ma anche a provare la presenza dei membri della commissione d'esame (Corte di Cassazione, Sezione V, 14/4/1992);
 - il voto sull'elaborato d'esame, cancellato e sostituito con un voto diverso, dopo l'apertura delle buste con i nomi dei candidati costituisce falsità materiale in atto pubblico, in quanto in questo modo si verifica l'alterazione di atti ormai giuridicamente rilevanti (Corte di Cassazione, Sezione V, 16/4/1991);
 - l'alterazione dei fogli di presenza del Personale costituisce falsità materiale in atto pubblico, in quanto detti fogli costituiscono atti pubblici perché documentano le attività compiute da un pubblico ufficiale (Corte di Cassazione, Sezione V, 23/7/1992);
 - la dichiarazione rilasciata dal Presidente di una commissione di esame, di non avere impartito lezioni private ai candidati, per la Corte di Cassazione, costituisce reato di falso ideologico nel caso in cui egli avesse svolto non la diretta attività didattica, ma il ruolo di ideatore e organizzatore dei corsi finalizzati

alla preparazione dell'esame.

Il reato colposo connesso con la Vigilanza degli alunni

Uno dei reati più diffusi nella scuola è quello connesso con la omessa o insufficiente vigilanza sui minori affidati alla custodia e cura della Scuola stessa. Il contenuto della responsabilità riguarda le lesioni che l'alunno può subire o può produrre a se stesso o ad altri. Le ipotesi delittuose sono denominate *omicidio colposo* e *lesioni colpose*.

Il personale della scuola incorre in uno di tali reati nel caso in cui si accerti che l'evento verificatosi è conseguenza dell'omesso obbligo professionale di *vigilare* gli alunni al fine di salvaguardare la loro incolumità.

Per meglio capire il rapporto di causalità tra il fatto che la legge prevede come reato e l'evento dannoso verificatosi, è importante e interessante ricordare il comma 2 dell'art. 4 del Codice Penale, che cita testualmente:

Codice Penale

Art. 40 – Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

Ora, noi sappiamo che il Dirigente scolastico e, ancora di più, i Docenti hanno l'obbligo giuridico di impedire che si verifichino a scuola eventi dannosi per l'incolumità degli alunni. Infatti, gli alunni frequentanti la

Riconoscimento dell'anzianità di servizio mediante il computo integrale dell'anzianità maturata nella qualifica inferiore - Art. 66 comma 6 del CCNL Comparto Scuola 1995

L'art. 66 comma 6 del CCNL Comparto Scuola del 1995 disciplina l'inquadramento del personale docente ed ATA nelle posizioni stipendiali decorrenti dal 1/1/1996 in base dell'anzianità maturata al 31/12/1995: tale norma esclude l'esistenza di un principio generale, favorevole al singolo lavoratore, di prevalenza dell'anzianità effettiva rispetto all'anzianità convenzionale atteso che, quante volte la legge ha previsto un riconoscimento di servizio pre-ruolo o di servizio di ruolo in qualifica inferiore, lo ha sempre fatto mediante l'inserimento del lavoratore nel "reticolo retributivo" corrispondente alla qualifica superiore e non già mediante il riconoscimento, puro e semplice, dell'anzianità maturata in qualifica inferiore ai fini della progressione stipendiale nella nuova qualifica, salvaguardando la misura della retribuzione acquisita mediante l'assegno "ad personam" assorbibile.

Ne consegue che, mentre per il personale docente è stato espressamente previsto il riconoscimento graduale e parziale del servizio pre-ruolo, per il personale ATA la ridefinizione dei profili professionali è stata demandata alla sede contrattuale ove soltanto può trovare rimedio la eventuale ingiustificata disparità.

Corte di Cassazione, sez. lav., 5 dicembre 2007 n. 25306 ■

Scuola, in quanto affidati alla custodia della Scuola stessa, non possono in nessun momento del tempo di permanenza all'interno dell'edificio scolastico essere lasciati senza vigilanza.

Gli alunni della scuola materna, elementare e media devono essere sottoposti a vigilanza continua dal momento del loro affidamento al personale scolastico all'ingresso a scuola fino al momento della loro riconsegna ai genitori o agli assistenti presenti sui mezzi di trasporto comunali. Gli alunni della Scuola secondaria superiore, minorenni, devono essere sottoposti a vigilanza continua dal momento del loro affidamento al personale scolastico all'ingresso a scuola fino all'uscita dalla scuola.

La vigilanza deve essere continua in tutti i momenti della permanenza a Scuola, ossia:

- dall'ingresso all'inizio delle lezioni;
- durante le lezioni, le esercitazioni e/o qualsiasi altra attività didattica sia prevista dal POF e dalle Programmazioni educative e didattiche del Docente o del Consiglio di classe o da questi deliberate;
- durante il periodo della ricreazione;
- all'uscita da scuola, intendendo per scuola, in questo caso, l'edificio con le pertinenze, se esistenti;
- durante lo spostamento delle classi, per qualsiasi motivo, da un locale ad un altro, all'interno o all'esterno dell'edificio;
- durante le visite guidate e i viaggi di istruzione organizzati dalla scuola.

È chiaro che in ogni momento la vigilanza va assicurata da parte del personale che in quel momento e in quella occasione è tenuto ad assicurarla (Docenti, Personale educativo, personale ATA).

Il Personale interessato deve svolgere la vigilanza con diligenza e con attenzione e la diligenza e l'attenzione devono essere tanto maggiori quanto minore è l'età degli alunni affidati, con particolare riguardo allo sviluppo psico-fisico degli stessi. Naturalmente scatta la responsabilità penale e, quindi, l'ipotesi di reato, quando e solo quando si dimostri l'esistenza di un rapporto di causalità materiale tra l'evento dannoso occorso e la mancata od omessa vigilanza; solo in questo caso infatti si verifica l'ipotesi indicata dal citato comma 2, dell'art. 40 del Codice Penale.

Non esiste un criterio preciso per stabilire se un comportamento omissivo sia causa diretta di un evento dannoso. Un principio generale è quello di stabilire se l'evento dannoso verificatosi poteva essere previsto e, quindi evitato, adottando un comportamento responsabile.

L'omessa o insufficiente vigilanza, oltre a determi-

nare ipotesi di reati penali connessi all'abbandono di minori, integra anche la Responsabilità civile verso terzi, argomento che tratteremo ampiamente in un prossimo intervento.

L'interruzione di un pubblico servizio

L'art. 340 del Codice Penale cita in merito al reato di Interruzione di un pubblico servizio:

Codice Penale

Art. 340 – Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.

Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno.

I capi promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

Per l'esistenza del reato è sufficiente che ci sia anche la temporanea o parziale discontinuità dell'ufficio o del servizio. L'elemento soggettivo del reato consiste nella consapevolezza che l'azione possa cagionare l'interruzione o il turbamento dell'ufficio o del servizio.

Il reato può essere perpetrato con qualunque mezzo. L'interruzione o la sospensione devono produrre l'effetto di "turbare la regolarità del servizio".

Il reato è perseguibile d'ufficio.

Nella Scuola vi sono vari esempi di questo reato:

- un Docente di scuola privata che, come membro interno della commissione di esame di maturità del proprio istituto, allo scopo di boicottare i lavori della commissione, non si presenta alle sedute della commissione stessa, simulando un malore riconosciuto successivamente inesistente, commette reato di interruzione di pubblico ufficio o servizio. Infatti, il Docente, con un tale comportamento, commette "il delitto di interruzione o di turbamento della regolarità di un pubblico servizio, allorché si accerti che egli con la sua assenza abbia impedito la prosecuzione dei lavori" (Corte di Cassazione, Sezione VI).;
- ripetute azioni dimostrative o intimidatorie che impediscono agli insegnanti di un istituto scolastico di svolgere le operazioni di scrutinio e al personale di segreteria di espletare le mansioni amministrative di competenza, integrano il delitto di interruzione di un ufficio o servizio pubblico, e ciò anche se tali attività siano durate per breve tempo (Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza n. 1345/1977);
- studenti universitari, che impediscono ad un docente di svolgere la sua attività didattica con clamori e

con la richiesta di discutere argomenti di carattere politico, commettono reato di interruzione di pubblico ufficio. Infatti, l'assoluta estraneità degli argomenti proposti con i temi dell'insegnamento e dell'università esclude la possibilità di ritenere che gli studenti agiscano con la convinzione di esercitare un preteso diritto.

Questo reato è anche configurabile nelle manifestazioni studentesche, che non si possono considerare come esimenti di responsabilità penale ai sensi dell'art. 51 del Codice Penale, poiché agli studenti non si riconosce il diritto di astensione.

Le occupazioni studentesche

Acquista interesse in questa sede la delicata questione delle Occupazioni studentesche.

Diciamo subito, prima di affrontare la problematica, che essa, pur essendo ricchissima di tante implicazioni giuridiche, non trova alcun riferimento nella legislazione scolastica, neppure indiretto.

Vanno innanzitutto distinte in questo caso due possibilità di reato, quello previsto dall'art. 340 in esame e quello previsto dall'art. 633 del Codice Penale relativo all'occupazione di pubblico edificio.

In riferimento all'art. 633 del Codice Penale relativo all'Occupazione di edificio pubblico, un generale orientamento giurisprudenziale è dell'avviso che, perché possa configurarsi il reato di *Occupazione di edificio pubblico*, non è necessario che l'occupazione avvenga

con modalità violente. La Corte di Cassazione ha, invece, fatto rilevare che, nel caso delle occupazioni studentesche non si configura un tale reato, in quanto l'art. 633 del C.P. è teso a punire solo arbitrarie occupazioni di edifici pubblici da parte di soggetti estranei e non qualsiasi occupazione fatta da terzi (Cfr Corte di Cassazione, Penale, Sez. II, Sentenza 1044, del 22/2/2000, Corte di Cassazione, Penale, Sez. II, Sentenza 49169 del 27/11/2003).

Le motivazioni portate dalla Corte a sostegno di tale orientamento sono diverse:

- gli studenti hanno diritto, per il loro stesso stato giuridico, ad accedere all'edificio scolastico;
- il rifiuto da parte loro di sgomberare l'edificio, su intimazione del Dirigente scolastico o dell'Autorità di Pubblica sicurezza, non può ravvisare il reato di cui all'art. 633 del C.P., in quanto l'ingresso arbitrario non può essere equiparato alla permanenza illecita: ciò sarebbe in contrasto con il principio di tassatività della norma penale;
- gli studenti non possono essere considerati terzi estranei all'edificio scolastico, in quanto, se è vero che gli edifici scolastici sono di proprietà dello Stato o della Provincia o del Comune e quindi non devono essere danneggiati, è altrettanto vero che gli studenti, in quanto soggetti attivi della Scuola per qualsiasi attività, non possono essere considerati estranei ad essa, limitando il loro accesso all'edificio nelle sole ore in cui si svolge l'attività didattica. Pertanto, nelle occupazioni studentesche la Corte non ravvisa

Programmazione viaggi d'istruzione

Con riferimento al recente caso di un gravissimo incidente occorso durante un viaggio d'istruzione ad uno studente di 15 anni dell'ITC di Albinia (GR), il Miur, con la nota prot. n. 1385 del 13 febbraio 2009, ha sottolineato l'importanza del ruolo degli Organi Collegiali che, nel deliberare i viaggi di istruzione, dovrebbero maggiormente soffermarsi sulle motivazioni culturali, didattiche e professionali degli stessi.

Andrebbero, altresì, attentamente valutate le tipologie di attività connesse a tali iniziative e l'eventualità di fornire apposite indicazioni finalizzate a prevenire il verificarsi di infortuni nel corso del loro svolgimento.

Molte attività collegate ai viaggi d'istruzione, infatti, possono rappresentare un rischio per l'incolumità degli studenti come, nel caso specifico, quelle connesse agli sport invernali.

In questi casi potrebbe essere utile che i Dirigenti scolastici predispongano procedure tali da comportare un'attenta valutazione da parte dei docenti della capacità/abilità tecnica degli studenti coinvolti nell'attività e sulla necessità che i rischi connessi alla stessa vengano preventivamente valutati da personale particolarmente qualificato, in possesso della necessaria esperienza e competenza tecnica e magari abilitato anche dalla competente Federazione sportiva. ■

invasioni arbitrarie dell'edificio, in quanto gli studenti possono accedere all'edificio anche indipendentemente dagli orari delle lezioni, purché all'interno dell'orario di servizio della Scuola.

Altra considerazione va fatta invece in riferimento all'art. 340 del Codice Penale relativo all'Interruzione di pubblico servizio qui in esame. Rispetto al disposto di questo articolo, infatti, nelle Occupazioni studentesche si potrebbero ravvisare ipotesi di reato.

In questo caso la Corte di Cassazione ravvisa reato in quanto altera l'ordinato e regolare svolgimento di un servizio pubblico (cfr Corte di Cassazione, Penale, Sez. VI, Sentenza 47299, del 21/10/2003, Corte di Cassazione, Penale, Sez. VI, Sentenza 22422, del 2/5/2005). In questo, però, un indirizzo giurisprudenziale prevalente tende ad escludere la punibilità dell'atto, ritenendo scontata la buona fede degli studenti, come soggetti da una parte non pienamente consapevoli dell'illegittimità dell'azione fatta, e dall'altra non "preordinatamente intenzionate" ad interrompere un servizio pubblico.

Diversa è in tale situazione la posizione del Dirigente scolastico, il quale può rispondere sia dal punto di vista penale, relativamente alle ipotesi di mancata

informativa all'Autorità di pubblica sicurezza, all'impedimento di entrare a scuola agli alunni, alla turbativa dell'ordine pubblico, ecc., e sia dal punto di vista patrimoniale, relativamente alle ipotesi di omessa custodia delle attrezzature scolastiche, omessa custodia dell'edificio, omessa prestazione di lavoro da parte del personale scolastico, ecc.

Per questa ragione, al fine di fare cosa gradita ai Dirigenti scolastici, riportiamo nel seguito, alcuni suggerimenti circa il comportamento da tenere in caso di occupazione della scuola, che l'ANP, l'Associazione Nazionale Presidi, ha pubblicato sul proprio sito.

A) Due regole auree:

- Regola aurea n. 1
Contemperare la finalità educativa con la legalità, approfondendo ogni sforzo per cercare e mantenere l'equilibrio tra queste esigenze.
- Regola aurea n. 2
Operare attivamente per rasserenare gli animi di tutti i soggetti coinvolti.

B) Considerazioni di ordine generale

Il compito fondamentale del Dirigente consiste nell'assicurare "l'ordinato funzionamento della scuola". Pertanto, in caso di occupazione o comunque di blocco

Competenza alla liquidazione dei contratti adottati a titolo definitivo

Con riferimento alla competenza alla liquidazione dei contratti posti in essere dai dirigenti scolastici, in esito alla pubblicazione delle graduatorie definitive d'istituto di terza fascia del personale ATA avvenuta dopo il 31 dicembre 2008, per la sostituzione dei supplenti in servizio nelle scuole dall'inizio dell'anno scolastico 2008/09 con contratti in attesa dell'avente titolo, il Miur, con la Nota prot. n. 1533 del 5 febbraio 2009, ha comunicato che la fattispecie in questione concerne posti la cui vacanza e/o disponibilità si è verificata all'inizio dell'anno scolastico 2008/09 – senza alcuna soluzione di continuità e senza subire alcuna causa interruttiva – e che l'alternanza di due diversi soggetti sul medesimo posto corrisponde precisamente alla stessa "ratio" dell'art. 40 della legge n. 449/1997 che vuole l'assunzione tempestiva e temporanea del supplente nei casi in cui si verifichi un ritardo nella predisposizione e pubblicazione delle graduatorie di reclutamento proprie dell'anno scolastico di riferimento, in attesa, appunto, che al momento di possibile individuazione dell'avente effettivo titolo al posto sia predisposto il conseguente contratto a titolo definito.

La predetta disposizione non reca alcun vincolo temporale alla sua applicazione e comporta, pertanto, la persistenza dell'assegnazione degli oneri sia per il contratto in attesa dell'avente titolo che per il successivo stipulato a titolo definitivo.

La fattispecie sopra descritta risulta, infatti, del tutto diversa da quella disciplinata dall'art. 4, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124 che tratta dei posti non vacanti resisi di fatto disponibili dopo la data del 31 dicembre, cioè di quei posti la cui disponibilità di fatto consegue generalmente ad una qualche causa interruttiva del precedente rapporto d'impiego (decesso, dimissioni) per i quali gli oneri derivanti dal successivo contratto resosi necessario sono rimessi alla competenza del rispettivo bilancio delle istituzioni scolastiche. ■

del servizio, egli è tenuto ad assumere (con evidenza documentale e testimoniale) un comportamento attivo volto a ripristinare la legalità e la regolarità del servizio scolastico (interrotto o turbato). È però essenziale che adotti provvedimenti e tenga comportamenti graduati in relazione alla situazione, concordando con il Prefetto, ma solo come *extrema ratio*, eventuali azioni che possono avere ricadute sull'ordine pubblico.

Per quanto concerne i fatti di "autogestione didattica", è necessario tener presente che la giurisprudenza di merito appare cauta e tende a valorizzare gli aspetti di partecipazione alla vita e alla gestione della scuola da parte degli studenti, la condotta non dolosa, l'aver agito comunque nella convinzione, anche se errata, di esercitare un diritto.

È importante inoltre considerare che un proficuo utilizzo delle potenzialità offerte dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, innovato di recente, costituisce nel lungo termine il miglior rimedio contro la "piaga" delle proteste studentesche. Il Regolamento di Istituto deve essere modificato e innovato con la partecipazione attiva di tutte le componenti (studenti, genitori, docenti, personale ATA), prestando la dovuta attenzione a svolgere sempre e comunque un'azione di diffusione dei principi della legalità e della cooperazione.

C) Interventi a carattere educativo

- Informare e sensibilizzare gli studenti in merito:
 - all'importanza del regolare funzionamento dei servizi pubblici;
 - all'antigiuridicità della loro condotta;
 - ai necessari limiti alla esternazione di una protesta;
 - all'insussistenza di una posizione soggettiva (diritto) che li autorizzi ad una gestione abnorme della "istituzione" scuola, ad una anomala utilizzazione degli spazi comuni, allo sconvolgimento ed alla totale paralisi della vita scolastica;
- coinvolgere e stimolare i docenti alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche ad ampio respiro culturale, relative all'educazione alla legalità e finalizzate tra l'altro alla diffusione della conoscenza dei principi costituzionali.

D) Interventi a carattere sociale

- Instaurare e coltivare costantemente un positivo rapporto con i genitori:
 - relazionandosi con i rappresentanti dei genitori negli Organi Collegiali e nella relativa Assemblea;
 - stimolando e facilitando la partecipazione e la vigilanza dei genitori.

E) Interventi a carattere operativo

- Comunicare costantemente e puntualmente (cioè: per punti!) all'USP e ai responsabili dell'ordine pubblico, provinciale e locale, la situazione ed i suoi possibili sviluppi;
- presidiare i locali personalmente, e quanto più a lungo possibile, facendo constatare all'esterno la propria volontà di non abbandonarli;
- in casi estremi, qualora si presentino ipotesi di reato perseguibili d'ufficio, segnalare i fatti all'Autorità Giudiziaria;
- ponderare molto attentamente la richiesta di intervento di sgombero forzoso, finalizzata solo ad evitare situazioni di apprezzabile gravità (vandalismo, violenza fisica, uso di sostanze stupefacenti...).

F) Considerazioni di ordine tecnico

È bene cercare una "terza via" tra lo zelo, spesso pericoloso, ed il silenzio, certamente colpevole.

Dal punto di vista della responsabilità contabile, rileva l'oggettiva insorgenza di un danno a carico delle finanze pubbliche, a prescindere dalla intenzionalità di chi lo ha provocato (anche con condotta omissiva). Gli esempi in materia sono molto eterogenei: il personale viene comunque retribuito anche se impossibilitato a rendere la prestazione dovuta (connessione con l'interruzione del servizio), imbrattamento pareti, rottura infissi, effrazioni (danneggiamento di locali), uso di telefono, fax, apparecchiature per usi non ammessi dalla legge (uso anomalo di beni e servizi), danneggiamento di arredi, sottrazione di beni mobili, altri eventi dannosi (pulizia straordinaria dei locali, incremento dei consumi delle utenze...).

Il Dirigente scolastico deve ricordare che la Magistratura contabile non ha giurisdizione nei confronti degli studenti, ma solo nei confronti dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (o dei privati gestori di pubblici servizi).

L'accertamento di responsabilità patrimoniale a carico degli studenti è rimesso al giudice civile.

Il personale, e in primis il Dirigente, ha invece precisi obblighi di vigilanza.

Sono in generale possibili condotte omissive (omessa cautele nella custodia dei beni, omessa richiesta di intervento della forza pubblica per lo sgombero nei casi estremi prima ricordati, omesso recupero dei beni risarcibili) e commissive (esonero generalizzato dal servizio concesso al personale, consegna delle chiavi di aule, laboratori, o peggio ancora dell'istituto...).

G) Appendice giurisprudenziale in materia penale

Si ritiene utile corredare i presenti suggerimenti con una sintetica appendice, volta a semplificare la comprensione delle norme penali attraverso l'interpretazione che

ne ha fornito l'Autorità Giudiziaria in numerose sentenze di conclusione di vari procedimenti penali. ■

1) *Violazione o minaccia a un pubblico ufficiale - art. 336*

Non è necessaria una minaccia diretta o personale, essendo invece sufficiente l'uso di una qualsiasi coazione, anche morale, o anche una minaccia indiretta, purché sussista la idoneità a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale (Cass., sez. VI, sent. 95, 10/11/1997 - 8/1/1998, ric. Colonna in tema di art. 336 c.p.), quindi a turbare, ostacolare o frustrare il compimento dell'atto di ufficio.

Non rileva la tutela della incolumità fisica del pubblico ufficiale, bensì la libertà del medesimo al compimento degli atti del suo ufficio.

Qualsiasi comportamento palesemente o intenzionalmente aggressivo, idoneo a generare timore e a limitare la libertà morale del soggetto passivo (Cass., sez. I, sent. 3316, 4/11/1987 - 14/3/1988, ric. LOPARDO).

2) *Resistenza a pubblico ufficiale - art. 337 c.p.*

È sufficiente l'uso di violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto di ufficio o di servizio, indipendentemente dall'effetto positivo di tale azione.

È ritenuto iniquo punire condotte che costituiscano una naturale reazione a episodi connotati da gravi scorrettezze, poste in essere da soggetti dotati di particolare potere autoritativo e certificativi.

È ritenuto arbitrario l'atto del pubblico ufficiale, il quale, pur apparendo concretamente legittimo, sia posto in essere con forme modali scorrette, offensive e comunque sconvenienti, posto che la convenienza e l'urbanità dei modi, esplicitamente imposte a determinate categorie di pubblici ufficiali, debbono ritenersi doverose anche in difetto di esplicita disposizione legislativa.

3) *Interruzione di pubblico servizio - art. 340 c.p.*

Non è necessario che l'interruzione o il turbamento siano durevoli, ma è sufficiente che l'ordinato svolgimento dell'ufficio o del servizio resti turbato sia pure per breve tempo.

4) *Omissione di denuncia - art. 361 c.p.*

Il pubblico ufficiale non è tenuto a formare rapporto giudiziario e non risponde di omessa denuncia di reato solo quando riceve un'informazione di una condotta illecita, in ordine alla quale occorre il compimento di preventive investigazioni, sino a che non sia in grado di ottenere elementi sicuri di un reato commesso. L'attività che l'art. 361 c.p. chiede al pubblico ufficiale è quella di una semplice segnalazione della "notizia" di reato all'A.G. o ad altra Autorità che ad essa debba riferire. Non servono particolari approfondimenti, ma solo quelli di massima per poi demandare senza indugio – infatti l'articolo reprime anche l'eventuale ritardo nella denuncia – appunto all'Autorità Giudiziaria i compiti di più accurate indagini.

5) *Invasione di terreni o edifici - art. 633 c.p.*

La parola invasione non va intesa nel senso etimologico, che implica un concetto di violenza fisica o di forza soverchiante, quasi una irruzione nell'edificio, ma nel senso di accesso o penetrazione arbitraria, ossia contro la volontà "non momentanea" del proprietario, o di chi ne dispone.

6) *Danneggiamento - art. 635 c.p.*

In caso di danneggiamento contro edifici pubblici si tratta di reato aggravato perseguibile d'ufficio. Se il danno è così modesto da non integrare una modificazione strutturale o funzionale della cosa, ovvero un deterioramento di una certa consistenza o evidenza. Non rilevano le finalità per le quali il fatto è commesso. Il reato sussiste anche quando l'azione sia posta in essere non al diretto scopo di provocare un danno, bensì quale mezzo per conseguire uno scopo diverso, e dunque in quanto mezzo di protesta o di pressione psicologica.

L'informazione

REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE

Dal sito dell'Agenzia delle Entrate è possibile effettuare la registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto dei beni immobili e gli adempimenti ad essa connessi.

La registrazione può avvenire "direttamente", avvalendosi del servizio telematico - "Entratel" - "Fisconline" a seconda dei requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni fiscali oppure tramite un intermediario o un soggetto appositamente delegato, i quali si avvalgono del servizio Entratel.

Il pagamento delle imposte di registro, bollo, eventuali interessi e sanzioni dovute per la registrazione telematica e per tutti gli adempimenti ad essa connessi avviene tramite prelievo disposto dall'Amministrazione Finanziaria a debito del conto corrente con data valuta coincidente con la data di registrazione.